

Prot. [come da segnatura di protocollo]

Roma, [come da segnatura di protocollo]

CIRCOLARE N. 8/2026

DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 29 DICEMBRE 2025 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ACCISA SUL GAS NATURALE. ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2026 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2025 (nel seguito “il decreto”), adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 26-*quinquies* del decreto legislativo n. 504/1995 (d'ora in avanti Testo Unico delle Accise), introdotto con il decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43.

Tale decreto definisce le disposizioni attuative relative agli articoli 26, 26-*bis*, 26-*ter* e 26-*quater* del Testo Unico delle Accise e, inoltre, ai sensi dell'art. 23 del decreto medesimo, abroga, con effetto dal 5 gennaio 2026, il decreto del Ministro delle finanze 12 luglio 1977.

Il decreto non incide sui presupposti oggettivi e soggettivi dell'imposizione definiti dal Testo Unico delle Accise, ma introduce una regolamentazione attuativa di carattere organico e sistematico a completamento del quadro normativo delineato dagli articoli da 26 a 26-*quinquies* del suddetto Testo Unico, declinando in modo puntuale gli adempimenti richiesti ai soggetti (obbligati e non obbligati) operanti in tale settore.

All'**art. 1**, il decreto reca una serie di definizioni, mutuandole dalla disciplina di rango superiore espressa dal Testo Unico, utili ad individuare le diverse categorie dei soggetti chiamati all'esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa di settore, con il rispetto delle specifiche modalità descritte nel decreto medesimo.

In tale contesto, inoltre, al fine dell'individuazione del luogo di consumo del gas naturale viene fatto rinvio alla vigente ripartizione del territorio nazionale in sette ambiti territoriali, espressamente richiamati nel comma 2 dell'articolo in parola.

Particolare attenzione viene riservata alla descrizione degli adempimenti preliminari (**art. 2**) che devono essere svolti da coloro che intendono operare come soggetti obbligati al pagamento dell'accisa (venditori e autoconsumatori di cui alle lett. *e*) ed *f*) del comma 1 dell'art. 1) al fine del rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 26-*bis* del Testo Unico.

A tal proposito si richiama l'attenzione sui rilevanti aspetti concernenti i **requisiti oggettivi e soggettivi** necessari per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 26-*bis* del Testo Unico delle Accise, tra cui, in particolare:

- sotto il **profilo oggettivo**, alla lett. a) del comma 3 dell'art. 2 viene previsto che nella denuncia di attività, che deve essere presentata preventivamente all'Ufficio competente, vada indicata



l'ubicazione della sede legale o del luogo in cui è custodita e resa disponibile la documentazione contabile rilevante ai fini fiscali.

Sul punto, considerando che la sede legale di un ente o di un'impresa, indicata nell'atto costitutivo, ne costituisce il centro degli affari, si ritiene che - al fine del rilascio dell'autorizzazione - la sede legale denunciata debba essere effettivamente provvista dei requisiti tecnico-operativi funzionali ad assolvere il richiamato ruolo centrale di direzione dell'impresa¹; ciò anche nell'ottica di garantire una concreta possibilità di accesso per i funzionari dell'Agenzia, finalizzata allo svolgimento delle attività d'istituto;

➤ sotto il **profilo soggettivo**:

a) il comma 5 dell'art. 2, in linea con quanto specificamente previsto dalla lett. b) del comma 4 dell'art. 26-*bis*, prevede a carico del legale rappresentante della persona giuridica che richiede l'autorizzazione, specifici adempimenti volti a fornire indicazioni in merito alla propria affidabilità fiscale², con il conseguente concretizzarsi di uno specifico presupposto per il diniego del provvedimento richiesto laddove ricorrano elementi che depongono nel senso di un non sufficiente livello di affidabilità.

Nel quadro di una lettura sistematica delle vigenti disposizioni afferenti allo svolgimento dell'attività di vendita di gas naturale, la previsione sopra richiamata viene a collocarsi, sotto il punto di vista fiscale, come completamento della necessaria ricorrenza di specifici "requisiti di onorabilità" in capo agli amministratori, ai legali rappresentanti e ai sindaci delle imprese di vendita, previsto dall'art. 4 del Decreto 19 maggio 2025, n. 85 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica³;

b) il comma 6 dell'art. 2 prevede specifici adempimenti volti ad accertare la ricorrenza, in capo al legale rappresentante della persona giuridica richiedente, della legittimazione amministrativa allo svolgimento dell'attività di vendita di gas naturale, derivante dall'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, la cui mancanza è causa

¹ Cass. n. 7037/2009, n. 24007/2013, n. 20504/2014.

² Tar Sardegna n. 884/2025, Cons. Stato n. 8401/2023, Cons. Stato n. 10165/2023, Cons. Stato n. 10062/2025.

³ Decreto 19 maggio 2025, n. 85 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, art. 4 Requisiti di onorabilità:

1. Gli amministratori, i legali rappresentanti e i sindaci delle imprese di vendita non devono: a) trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile; b) essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile, dal regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e dal titolo IX del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro II del codice penale.

2. I soggetti che, per le imprese di vendita, sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'articolo 85 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non devono essere destinatari degli effetti delle misure di prevenzione di cui all'articolo 67 del medesimo codice.

3. Le imprese di vendita non devono essere: a) in stato di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta oppure sottoposte ad altra procedura con finalità liquidatoria o a una procedura finalizzata alla dichiarazione di una di tali situazioni; b) nello stato di concordato preventivo, salvo se in condizioni di continuità aziendale, oppure sottoposte a una procedura finalizzata alla dichiarazione dello stesso.

4. I commi 1, 2 e 3 si applicano, ai fini dell'iscrizione dell'impresa di vendita nell'Elenco venditori, anche alle imprese che esercitano attività di direzione e coordinamento sull'impresa medesima ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del Codice civile nonché a ogni impresa di vendita di gas naturale ai clienti finali appartenente allo stesso gruppo ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del Codice civile.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali è autorizzato trattare i dati personali relativi alle condanne penali, ai reati, connesse misure di sicurezza o a misure di prevenzione ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679, nei limiti e per le finalità previsti dal presente regolamento.

espressa di diniego dell'autorizzazione di cui al comma 1 del ripetuto art. 26-*bis*, fatte salve le fattispecie in cui la predetta iscrizione non è dovuta.

L'art. 3 del decreto in parola reca una **dettagliata disciplina del procedimento di rilascio dell'autorizzazione**; a tal riguardo giova richiamare l'attenzione su alcune delle previsioni ivi contenute, in particolare:

➤ nei **commi da 1 a 3**, in relazione alle attività svolte dall'Ufficio competente per la verifica dei dati dichiarati nella denuncia preventiva e della loro completezza, tenuto conto di quanto sopra evidenziato, si sottolinea che la designazione di una sede legale che sia un mero recapito della corrispondenza, tale da non consentire un efficace svolgimento delle attività di vigilanza e controllo di cui all'art. 18 del Testo Unico Accise, costituisce elemento ostativo al rilascio dell'autorizzazione, sia in fase di primo rilascio di tale provvedimento, sia in caso di variazione della sede legale⁴ che comporti la necessità di rilasciare una nuova autorizzazione, secondo le indicazioni di cui all'art. 3, commi 11 e 12, del decreto, di cui si dirà più avanti;

➤ l'articolo in parola contiene specifiche disposizioni inerenti alla gestione della cauzione (**commi da 3 a 5**), il cui versamento in misura inferiore al 15% dell'imposta annua dovuta, nei casi di inizio attività, in mancanza dell'integrazione richiesta dall'Ufficio competente determina il diniego dell'autorizzazione richiesta.

Sul punto si ribadisce la necessità che i soggetti autorizzati monitorino costantemente l'entità della cauzione prestata al fine di provvedere ad adeguarla, nei termini stabiliti dal comma 9 dell'art. 26-*ter* del Testo Unico delle Accise, in modo che sia *“non inferiore alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti”*, dandone comunicazione all'Ufficio competente entro dieci giorni dall'adeguamento.

Fermo restando che tale adeguamento non si rende necessario nel caso in cui l'aumento della cauzione è inferiore al 10% dell'importo della cauzione prestata (art. 64, comma 3, del Testo Unico delle Accise), si rammenta che il mancato adeguamento della cauzione è causa di revoca dell'autorizzazione rilasciata (art. 64, comma 2, del Testo Unico delle Accise).

Tutto ciò premesso, nel far rinvio a quanto specificamente previsto dall'art. 7 del Decreto 29 dicembre 2025 in merito all'adeguamento della cauzione, **si fa presente che, ai sensi dell'art. 21 (Disposizioni transitorie) del medesimo decreto, i soggetti obbligati (venditori ed autoconsumatori) già in possesso di autorizzazione alla data del 31 dicembre 2025 provvedono all'adeguamento della cauzione nella misura prevista dal richiamato comma 9 dell'art. 26-*ter*, ove ne ricorrano i presupposti, a partire dal 1° aprile 2026.**

Sempre in tema di cauzione si segnala che, nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni in materia di Soggetti Obbligati Accreditati (SOAC) di cui all'art. 9-*quinquies*,

⁴ Si rinvia alla [determinazione direttoriale prot. 264785/RU del 23 luglio 2021](#), con la quale è disciplinata la competenza degli Uffici dell'Agenzia rispetto alla sede legale.

del Testo Unico delle Accise, ai fini del rilascio dei provvedimenti di esonero cauzionale rimangono ferme le disposizioni contenute nel predetto Testo Unico⁵.

Da ultimo, si segnala che il decreto, in maniera coordinata con quanto stabilito dal Testo Unico, disciplina espressamente le **ipotesi e le modalità di escussione della cauzione** (art. 6, comma 2, e art. 7, commi 3 e 4).

- al **comma 9**, nel ribadire che il procedimento di rilascio dell'autorizzazione deve essere concluso entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della denuncia, vengono disciplinate le ipotesi di **sospensione** di tale procedimento, che può essere determinata:
 - a) dalla necessità di integrare la denuncia o la documentazione a corredo, perché incomplete;
 - b) dalla necessità di integrare la cauzione prestata in misura non idonea.

In entrambi i casi, la mancata trasmissione nei termini stabiliti della documentazione atta a superare le predette criticità determina il diniego dell'autorizzazione richiesta;

- nei **commi da 11 a 13** vengono precisate le modalità da utilizzare per l'effettuazione delle opportune comunicazioni, nel caso in cui si verificano variazioni dei dati comunicati nella denuncia di inizio attività.

In particolare, nel **comma 11** viene fatto espresso riferimento a modifiche derivanti da *“operazioni societarie straordinarie, quali la cessione o l'acquisizione di rami d'azienda inerenti alla vendita di gas naturale”*.

Al riguardo, si sottolinea che la casistica richiamata nel decreto ha un mero carattere esemplificativo e non esaustivo, potendo ben ricomprendere anche ulteriori esempi come operazioni di affitto di ramo d'azienda, cessioni o acquisizioni di cospicui pacchetti clienti, operazioni che modificano l'assetto proprietario o la variazione degli amministratori nonché altre operazioni societarie straordinarie, tali da incidere sostanzialmente sugli assetti originariamente denunciati.

Si segnala in particolare che, nelle ipotesi in cui per effetto delle variazioni predette si renda necessario il rilascio di una nuova autorizzazione e, quindi, una nuova denuncia, ove non ricorrano le condizioni per l'emissione del nuovo provvedimento autorizzativo, che ne determinano il diniego, l'Ufficio competente procede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata (**comma 12**). Tale previsione appare particolarmente rilevante con riferimento alla variazione della sede legale, nel qual caso, atteso quanto sopra evidenziato, la mancanza di una sede effettiva potrà ben determinare una revoca delle autorizzazioni rilasciate.

Degno di nota è poi il **comma 13** dell'articolo in parola che, nel caso delle variazioni in questione, consente ai soggetti autorizzati di continuare ad operare con il codice di accisa in loro possesso fino alla sua revoca, conseguente al rilascio della nuova autorizzazione.

⁵ Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 43/2025 *“Le disposizioni di cui agli articoli ... 26, comma 11, e 53, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, quanto alla possibilità di esonerare i soggetti affidabili e di notoria solvibilità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 9-octies.”*

- nei **commi 14 e 15**, vengono poi previsti specifici **oneri di comunicazione in capo ai soggetti obbligati autorizzati**:
- a) per i **venditori, in caso di cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale nonché in caso di cessazione dell'attività**. In caso di cancellazione, tali soggetti, stante il divieto di cedere gas naturale a consumatori finali successivamente alla cancellazione dal predetto elenco, potranno utilizzare il codice di accisa loro rilasciato solo per effettuare i pagamenti dovuti e per presentare la dichiarazione semestrale e le comunicazioni mensili;
 - b) per gli **autoconsumatori, in caso di cessazione dell'attività**.

Negli **articoli 4, 5 e 6** vengono disciplinate le modalità di **accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa sul gas naturale**, in attuazione dell'articolo 26-*ter* del Testo Unico delle Accise, e vengono dettagliate le modalità di assolvimento dell'imposta, prevedendo in particolare:

- la definizione dei termini e delle modalità di versamento dell'accisa;
- l'obbligo di presentare dichiarazioni semestrali dei quantitativi di gas naturale, fatturati o consumati, suddivisi per ambito territoriale e per destinazione d'uso;
- le procedure da seguire in caso di versamenti insufficienti o eccedenti, nonché i conseguenti adempimenti dell'ufficio competente.

Tali disposizioni rappresentano un elemento di novità rilevante, in quanto trasformano le previsioni generali del Testo Unico in un sistema strutturato di dichiarazione e controllo.

In attuazione di quanto stabilito nell'art. 26-*ter*, commi 2 e 3, che riconducono la debenza dell'accisa al momento dell'emissione delle fatture o delle bollette, nell'art. 4 del decreto viene precisato che ciascuna rata è pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di gas naturale indicati nelle bollette o nelle fatture emesse. Tale articolo individua il momento di emissione della bolletta richiamando quanto stabilito dall'art. 21, comma 2, lettera a), del DPR n. 633/1972. A tal proposito, si evidenzia che tale richiamo deve ora intendersi riferito all'art. 72 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.

Con specifico riguardo alle modalità di versamento indicate nell'articolo 4, comma 2, per gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai, si evidenzia che la disposizione in parola, riferendosi ai quantitativi di gas naturale erogati per autotrazione prende in considerazione le cessioni effettuate dai predetti esercenti presso propri impianti, anche ubicati in diversi siti e, in tale ultima ipotesi, il gas naturale è da considerare interamente consumato al momento della fornitura all'impianto destinatario.

Va da sé che, qualora tali soggetti obbligati cedano il gas naturale ad impianti di distribuzione stradali (non dotati delle apparecchiature di compressione) di terzi o emettano anche fatture a consumatori finali per cessione di gas naturale al di fuori dell'impianto, l'attività svolta è da assimilare a quella dei venditori, con il conseguente obbligo di versare una rata comprensiva dell'accisa afferente ai quantitativi ceduti, secondo la destinazione d'uso e l'aliquota applicabile.

Nell'eventualità, poi, in cui ricorrano in capo a tali esercenti usi interni diversi da quelli per autotrazione sono applicabili le previsioni contenute nel comma 1 dell'art. 12 del decreto in esame.

Nell'**art. 8** il decreto reca specifiche disposizioni in materia di **comunicazioni mensili**.

A tal riguardo, premesso che, come evidenziato nella Circolare n. 32/2025, nulla è innovato per quello che concerne le comunicazioni che i soggetti che svolgono attività di vettoriamento e distribuzione di gas devono trasmettere - ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 124/2019, pienamente vigente - l'articolo in questione, in linea con quanto stabilito dal comma 11 dell'art. 26-*ter* del Testo Unico, fornisce specifiche indicazioni in ordine alle comunicazioni mensili dei venditori.

In particolare, nella norma in parola, viene precisato che i dati contenuti nelle comunicazioni dei venditori devono essere distinti in relazione a ciascun ambito territoriale di fornitura e che in dette comunicazioni deve essere esposto il dato relativo all'accisa mensilmente dovuta.

Si segnala, a tal proposito, la rilevanza di tale ultima informazione ai fini del monitoraggio, da parte degli Uffici, dell'entità della cauzione versata, in funzione del suo eventuale adeguamento alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti, da effettuarsi entro la fine del mese successivo al trimestre di volta in volta considerato, così come previsto dal Testo Unico (art. 26-*ter*, comma 9) e dal decreto in esame (art. 7).

Nell'**art. 9** del decreto viene precisato il contenuto che deve essere riportato nelle fatture o nelle bollette rilasciate ai consumatori, con riguardo al periodo a cui tali documenti si riferiscono.

Nell'**art. 10** vengono riepilogati gli adempimenti a cui sono tenuti i vettorianti nonché i soggetti che effettuano estrazione, stoccaggio o rigassificazione del gas naturale. Si evidenzia che i vettorianti, come definiti dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto, non includono i soggetti che effettuano vettoriamento o trasporto del gas naturale con sistemi diversi dalle reti, i quali tuttavia restano ricompresi nell'ambito dell'art. 26-*quater* del Testo Unico, e di conseguenza sono comunque tenuti a comunicare l'avvio dell'attività all'Agenzia e a presentare la dichiarazione annuale riepilogativa dei dati relativi al gas naturale trasportato.

All'**art. 11** del decreto vengono fornite specifiche indicazioni in merito alle **forniture di GNL a mezzo di serbatoi di stoccaggio**.

Al riguardo, giova sin d'ora premettere che le disposizioni contenute nella norma in questione si applicano unicamente ai quantitativi di GNL rifornito in forma liquida a serbatoi criogenici, non collegati alla rete di vettoriamento o distribuzione, installati presso i consumatori finali o gli autoconsumatori, mentre non rientra nell'ambito applicativo dell'articolo 11 il GNL destinato alla rigassificazione per la successiva immissione nella rete dei gasdotti nazionali e di distribuzione.

Ciò posto, nell'articolo viene precisato (commi 1 e 3) che, al fine della determinazione della quantità di GNL ceduta presso i serbatoi predetti, deve farsi riferimento alla quantità rilevata, al

momento dell'introduzione nei serbatoi, dai misuratori⁶ installati sulle autocisterne (criogeniche) con cui il prodotto viene trasportato, sia nel caso che venga fornito ad autoconsumatori che nel caso in cui venga fornito ad utilizzatori finali, ivi compresi gli impianti di distribuzione stradale non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai.

Ai fini del decreto, i serbatoi nei quali il GNL viene inserito sono assimilati ai punti riconsegna delle reti di vettoriamento e di distribuzione (comma 1) e il GNL medesimo si intende interamente consumato al momento di tale introduzione (comma 4), con la conseguenza che il GNL così immesso in consumo deve essere assoggettato ad accisa con applicazione delle aliquote d'accisa vigenti, in relazione alla tipologia di impiego cui è destinato presso i consumatori finali o gli autoconsumatori, al volume equivalente di gas naturale, espresso in smc.

Le forniture di GNL a consumatori finali dovranno essere riepilogate dai soggetti obbligati in uno specifico elenco allegato alle dichiarazioni semestrali, recante per ciascun consumatore finale i quantitativi ceduti e l'ubicazione dei serbatoi riforniti.

All'**art. 12**, stante la non applicabilità del criterio di tassazione per uso promiscuo ai consumi di gas naturale per autotrazione, espressamente escluso dal comma 6 dell'art. 26 del testo Unico delle Accise, vengono dettate specifiche **disposizioni per gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante per autotrazione**.

Tale disposizione postula **l'inderogabile necessità di una misurazione specifica del gas naturale destinato ad uso autotrazione, fornito presso il punto di riconsegna (PDR) relativo agli impianti stradali di distribuzione**, ravvisando, altresì, l'opportunità della realizzazione di un collegamento distinto alla rete di distribuzione del gas naturale per la rilevazione degli eventuali consumi per **usi interni**⁷ dell'impianto di distribuzione stradale.

In tale contesto, ove ricorrano oggettive difficoltà tecniche o oneri eccessivi per la realizzazione del collegamento distinto predetto, la norma attribuisce all'esercente dell'impianto la facoltà, da esercitare all'atto della denuncia, di richiedere di installare, a proprie spese, a valle del misuratore presente presso il PDR, un ulteriore misuratore per la rilevazione dei consumi di gas naturale per gli usi interni del distributore stradale di carburanti.

Su tale ulteriore misuratore l'Ufficio competente ha facoltà di apporre i sigilli necessari a garantire la tutela degli interessi erariali.

Qualora ricorrano le condizioni predette (difficoltà tecniche o oneri eccessivi) viene consentito all'esercente di produrre, in allegato alla denuncia, una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 che ne attesti la sussistenza e indichi la tipologia degli usi interni previsti.

⁶ Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del decreto 29 dicembre 2025 i misuratori devono essere conformi all'allegato MI-005 al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive modificazioni.

⁷ Secondo l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 12 per **uso interno** si intende *"l'impiego del gas naturale, in usi non domestici, per l'alimentazione di impianti termici situati nell'area del distributore, relativi allo svolgimento di attività accessorie a quella di distribuzione di carburanti"*.

Nei commi 3 e 4 dell'articolo in parola vengono poi previsti in capo all'esercente l'impianto specifici obblighi di informazione nei confronti del venditore.

Negli **artt. 13, 14, 15 e 18** il decreto impartisce specifiche disposizioni al fine del **riconoscimento dei casi di esclusione dall'applicazione dell'accisa sul gas naturale, dell'aliquota d'accisa per usi non domestici, di riduzione dell'aliquota d'accisa o di esenzione nonché per l'applicazione del criterio di tassazione per uso promiscuo**, ponendo a carico del soggetto obbligato venditore specifici obblighi informativi nei confronti dell'Ufficio competente (art. 13, comma 3; art. 14, comma 5; art. 15 comma 5 e art. 18, comma 5).

A tal proposito, nel far rinvio alle disposizioni dettagliate contenute negli articoli richiamati e a quanto già indicato nella Circolare n. 32/2025, si segnala che, al comma 2 degli artt. 13, 14 e 15, viene espressamente previsto un **obbligo di comunicazione in capo al consumatore finale nel caso in cui si verifichi una variazione del fornitore**, al fine del mantenimento del particolare trattamento tributario dei quantitativi di gas naturale ad esso forniti.

A tal riguardo, con l'occasione, si precisa che analoghi obblighi di comunicazione ricadono in capo all'utilizzatore del gas naturale che sia titolare di una licenza di officina per produzione di energia elettrica. Tale soggetto provvederà a trasmettere copia della licenza al soggetto obbligato venditore del gas naturale e a comunicare periodicamente il quantitativo di energia elettrica prodotta al fine dell'applicazione della specifica tassazione per produzione di energia elettrica rispetto ai volumi di gas naturale utilizzati per tale impiego.

Sul punto, come già precisato nella Circolare n. 32/2025, si evidenzia che, nel caso in cui un consumatore stipuli un contratto con un nuovo fornitore, è necessario che quest'ultimo venga opportunamente informato dal consumatore predetto per poter procedere alla corretta tassazione del prodotto rifornito, **garantendo, comunque, la continuità del trattamento fiscale** e ferma restando la necessità che il consumatore effettui la propria comunicazione nei termini stabiliti dalle disposizioni sopra richiamate.

Ciò premesso, corre l'esigenza di chiarire che **si ritiene che il richiamato principio di continuità fiscale possa trovare applicazione, in costanza di erogazione e in assenza di modifiche rispetto agli usi del gas naturale impiegato. anche nelle ipotesi in cui, in costanza di attività, muta il cliente finale e non il fornitore e, ancora, nel caso in cui, sempre in costanza di attività, mutano sia il fornitore che il cliente finale.** In tal senso si ritiene di poter confermare le precisazioni prima d'ora fornite con specifici atti di prassi⁸.

Si ribadisce la necessità che i singoli consumatori svolgano gli adempimenti previsti al comma 2 degli articoli 13, 14 e 15 del decreto in esame nel rispetto dei termini ivi indicati.

⁸ Nota prot. n. 102218/RU del 28 ottobre 2013, reperibile sul sito dell'Agenzia secondo il percorso: [Home/L'attività/Accise/Normativa e prassi/Energie e Alcoli/Regolamentazione dell'Agenzia/Archivio/2013](#)

Si ritiene, infatti, che la mancata esecuzione dei suddetti adempimenti nei termini stabiliti legittimi il soggetto obbligato venditore a disapplicare, fino al momento della successiva presentazione della richiesta, il trattamento fiscale per l'applicazione del quale è richiesta la presentazione della richiesta del consumatore finale.

Con l'**art. 18**, sopra richiamato, il decreto fornisce dettagliate indicazioni utili all'applicazione del criterio di tassazione per **uso promiscuo** previsto dal comma 6 dell'art. 26 del Testo Unico delle Accise, elencando in maniera specifica gli adempimenti e le loro modalità di esecuzione, che devono essere compiuti dal consumatore finale interessato.

A tal riguardo, facendo seguito a quanto già evidenziato nella Circolare n. 32/2025, **si ribadisce che la mancata presentazione della documentata richiesta prevista dal comma 2 dell'art. 18 del decreto in esame determina l'assoggettamento dell'intera fornitura di gas naturale alla tassazione applicabile rispetto all'utenza rifornita, in relazione alla destinazione d'uso del gas naturale definita nel contratto di somministrazione stipulato tra venditore e cliente finale.**

Ciò posto, si attira l'attenzione sulla previsione di cui al **comma 7 dell'art. 18**, che obbliga il consumatore finale a comunicare al proprio venditore le eventuali **variazioni oggettive** (superiori allo 0,5%) delle percentuali di gas naturale utilizzato nei diversi impieghi, rispetto a quelle comunicate all'atto della presentazione della richiesta di cui al comma 2.

Con riguardo, poi, all'eventualità che si verifichino **variazioni soggettive** (del venditore, del consumatore finale o di entrambe) relativamente a contratti di fornitura di gas naturale impiegato in usi promiscui, con l'occasione si esprime l'avviso che **anche in tali ipotesi possa trovare applicazione il richiamato principio di continuità fiscale a condizione che si riscontri una costanza di erogazione del gas naturale e non si abbiano modifiche rispetto agli usi cui tale prodotto è destinato.**

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno sottolineare che l'applicazione del criterio di tassazione per usi promiscui si configura come una fattispecie derogatoria, prevista dal Legislatore in un'ottica di compliance e semplificazione dei rapporti con l'utenza interessata, che la norma di previsione (art. 26, comma 6) contempla in alternativa al generale criterio di tassazione, che presuppone l'applicazione delle vigenti aliquote d'accisa rispetto ai quantitativi di prodotto rilevati in maniera specifica mediante appositi apparati di misura.

In tal senso si ravvisa, dunque, l'opportunità che le relazioni tecniche asseverate, da produrre al fine del riconoscimento dell'uso promiscuo, contengano una specifica dichiarazione attestante l'impossibilità tecnica o economica di distinguere i consumi a mezzo di misuratori del gas impiegato per le diverse destinazioni d'uso.

Tanto premesso, in ragione della sua natura “particolare”, si ritiene che il ricorso al criterio di tassazione per uso promiscuo debba essere circoscritto a quelle fattispecie di utilizzo del gas naturale riconducibili a realtà che, nel concreto, siano caratterizzate da una sostanziale necessità di destinare il prodotto fornito presso una medesima utenza, intestata ad un unico utilizzatore, ad una pluralità di impieghi a diversa tassazione, funzionali allo svolgimento dell’attività del soggetto giuridico a cui fa capo l’utenza fornita (si pensi ad esempio ad una fornitura per usi non domestici relativa ad un’entità produttiva, nell’ambito della quale si ponga l’esigenza di distinguere alcuni specifici usi esclusi dalla tassazione, relativi ad un particolare segmento del processo produttivo, come ad esempio quelli relativi all’alimentazione di altiforni utilizzati).

Diversamente, riguardo ad eventuali ulteriori ipotesi in cui si configuri una compresenza di locali per i quali è applicabile la tassazione per usi non domestici ed altri per i quali sia applicabile la tassazione per uso domestico, ricadenti nel medesimo perimetro industriale/aziendale, al fine dell’individuazione del livello di tassazione applicabile, dovrebbe farsi ricorso ai principi enunciati in diversi atti di prassi, tenendo conto dell’eventuale sussistenza di legami di connessione e funzionalità (ad es. mensa, docce o uffici amministrativi situati all’interno del perimetro di un’azienda o di una biblioteca o una pinacoteca), fatto, comunque, salvo il principio secondo il quale relativamente ai consumi riferibili a locali adibiti ad un uso abitativo deve trovare applicazione l’aliquota per uso domestico (ad esempio l’abitazione del proprietario o dei dirigenti di un’azienda situate all’interno del perimetro dell’azienda medesima).

Per mera completezza di trattazione, si rammenta che il dettato normativo - art. 26 (comma 6) del testo Unico delle Accise, come ribadito dall’art. 18 (comma 1) del decreto in questione – esclude dalla definizione di uso promiscuo i consumi per autotrazione, che devono essere oggetto di specifica misurazione.

All’**art. 16**, con riferimento alle forniture effettuate mediante **un unico punto di riconsegna a servizio di più utilizzatori finali**, il decreto disciplina le modalità di imputazione dei quantitativi di gas naturale ai singoli utilizzatori, rilevati mediante misuratori interni denunciati al titolare del PDR. In tali ipotesi, al fine di ridurre il rischio di applicazioni forfetarie non giustificate, l’articolo intende garantire un’applicazione dell’imposta coerente con il principio di effettività del consumo, mirando ad evitare che, in modo non consentito, venga cumulato in capo ad un unico soggetto giuridico anche il consumo complessivamente maturato da altri soggetti giuridici operanti nel medesimo sito industriale, come definito al comma 7 dell’articolo *de quo*.

In tal modo, con il decreto in trattazione, si è inteso colmare un significativo vuoto applicativo della normativa primaria, fornendo agli operatori regole chiare e uniformi per la gestione di fattispecie particolarmente complesse e frequenti nella prassi operativa del settore del gas naturale.

A corredo della precedente disposizione, l’**art. 17** disciplina le **ipotesi di cumulo, in capo ad un unico utilizzatore, dei consumi rilevati presso diversi PDR** intestati al medesimo utilizzatore, dettagliando gli specifici adempimenti a cui esso è tenuto (**comma 2**) e prevedendo,

in caso di variazione del soggetto fornitore, uno scambio di informazioni tra il fornitore uscente e quello subentrante, al fine di garantire, nell'ambito di tale successione, la corretta determinazione del carico fiscale per accisa gravante sull'utilizzatore rifornito (**comma 3**).

In ultimo, negli artt. **19, 20 e 21** il decreto prevede rispettivamente:

- specifici obblighi di comunicazione e flussi informativi periodici, funzionali al rafforzamento del presidio dei controlli e al miglioramento della tracciabilità dei flussi di gas naturale ai fini fiscali, che costituiscono uno degli aspetti di maggiore novità del decreto medesimo e concernenti, in particolare lo scambio di informazioni tra l'Agenzia e altri enti quali il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la Guardia di Finanza;
- l'utilizzo della **posta elettronica certificata** quale regola generale per la trasmissione degli atti e delle comunicazioni all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatte salve alcune limitate eccezioni espressamente indicate nell'art. 20;
- specifiche **disposizioni transitorie** volte a disciplinare il passaggio dal precedente assetto normativo al nuovo regime, con particolare riguardo ai soggetti già autorizzati e ai contratti di fornitura in essere alla data del 31 dicembre 2025.

IL DIRETTORE CENTRALE
Luigi Liberatore
Firmato digitalmente